



Visto legge n. 192

# Commissariato del Governo nella Regione Puglia

PROT. N. 2052/22202

BARI, 7 AGOSTO 1998



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DELLA REGIONE PUGLIA  
B A R I

E, P. C. AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
DELLA REGIONE PUGLIA  
B A R I



ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO  
AFFARI REGIONALI  
R O M A

(Rif. tele n. 200/6879/PU 140/17 14 del 6.8.1998)

OGGETTO: Legge Regionale: "Norme per la protezione della fauna selvatica onoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria".

Con riferimento alla nota n. 4478 del 23.7.1998, concernente la Legge regionale in oggetto indicata, approvata dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 329 del 16 giugno e del 7 luglio 1998, si comunica che il Governo non si oppone all'ulteriore corso della Legge regionale recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica onoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria".

Al riguardo il Governo ha osservato che, in relazione a quanto previsto circa l'uso del falco come mezzo di caccia, si fa genericamente riferimento alle direttive comunitarie in materia, mentre è necessario applicare i regolamenti comunitari nn. 338/97 (CE) e 393/97 (CE).

*Commissariato del Governo nella Sicilia*

- 2 -

In particolare si ricorda che l'allevamento o l'addestramento dei falchi dovrà avvenire solo in zone di addestramento dei cani ed in aziende venatorie, previa autorizzazione del gestore dell'area.

Si allega copia del telegramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.200/6879/PU 140/17 14 del 6 agosto 1998.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

( CAPRI )

fa/

6

# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI



COMMISSARIATO DEL GOVERNO  
NELLA REGIONE PUGLIA  
- 7 AGO. 1998  
Prot. N. 1052 Cat. 22202

COMMISSARIO GOVERNO REGIONE PUGLIA  
BARI

ET PER CONOSCENZA :

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE  
Ufficio Legislativo

MINISTERO AMBIENTE  
Ufficio Legislativo

MINISTERO FINANZE  
D. G. Servizi Finanza Locale

MINISTERO INTERNO  
D. G. Amm. Civ. Off. Studi Aff.ri Reg.li

MINISTERO TESORO, BILANCIO E  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
Ragioneria Generale Stato - I.G.E.S.P.A.

ROMA

6 AGO. 1998

Roma,

Rif. 200/6879 / PU 140/17 14 PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Dipartimento Affari Regionali.

In riferimento alla nota n. 1951/22202 datata 24.7.98 si comunica che il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1998, ha deliberato di non opporsi all'ulteriore corso della legge regionale recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria". Con l'occasione si osserva che in relazione a quanto previsto circa l'uso del falco come mezzo di caccia si fa genericamente riferimento alle direttive comunitarie in materia, mentre è necessario applicare i regolamenti comunitari nn. 338/97 (CE) e 393/97 (CE). In particolare si ricorda che l'allevamento o l'addestramento dei falchi dovrà avvenire solo in zone di addestramento dei cani ed interne ad aziende venatorie, previa autorizzazione del gestore dell'area.

D'ORDINE MINISTRO  
CAPO DIPARTIMENTO  
ROCCA

OB mm

ce

PROT.N.2052/22202

BARI, 7 AGOSTO 1998

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE PUGLIA

a termini dell'art.127 della Costituzione appone il VISTO alla legge regionale Puglia avente ad oggetto: "Norme per la protezione della fauna selvatica oncoterna, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" (approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n.329 del 16.6 e del 7.7.1998), con richiamo alle osservazioni formulate nell'allegata nota pari numero e data.



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO